



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Bologna
Prima Sezione Civile

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Fausto Casari	Presidente
dott. Francesco Parisoli	Consigliere rel.
dott. Riccardo Di Pasquale	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 295 del Ruolo Generale
dell'anno 2016, promossa da

_____, con domicilio eletto in Bologna,
presso lo studio dell'avv. Andrea Dini Modigliani, che lo
rappresenta e difende come da delega in calce all'atto di
citazione in appello

- appellante -

contro

MINISTERO DELL' INTERNO

- appellato contumace -

con l'intervento del Procuratore Generale che ha concluso
per la conferma del provvedimento impugnato

IN PUNTO A: Diritti della cittadinanza

Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 10 maggio



2016, sulle seguenti

CONCLUSIONI

come da verbale dell'udienza di precisazione delle conclusioni

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Bologna, con sentenza in data 29 dicembre 2015, ha rigettato la domanda di Rahman di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari osservando che tale domanda può essere portata all'esame del Tribunale soltanto quando lo straniero abbia presentato preventivamente la relativa richiesta di permesso al Questore come accade, ad esempio, dopo il rigetto della domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato da parte della Commissione territoriale, mentre nella specie il diniego del Questore, oggetto della opposizione, aveva riguardato il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in ordine al quale difettava la giurisdizione del giudice ordinario.

Il Tribunale ha poi rilevato che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari era stata presentata dal ricorrente al Questore in data 20 aprile 2015 e l'amministrazione aveva rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche in data 1° luglio 2015, non impugnato.

2. Avverso la sentenza ha proposto



appello, chiedendo in via principale dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario con conseguente rimessione della causa al primo giudice o, in via alternativa, di accertare il proprio diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari con ogni conseguente pronuncia in ordine ai provvedimenti amministrativi.

L'appellante ha criticato la sentenza per aver ritenuto che egli avesse chiesto al Questore di Bologna unicamente il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro mentre, nel corso del procedimento amministrativo, aveva già allegato le proprie gravi condizioni di salute e aveva anche formulato espressa domanda di rilascio del permesso per motivi umanitari, a tutela della propria salute.

Ha sostenuto, quindi, che il provvedimento amministrativo, recante la data del 6 agosto 2014, ma a lui notificato in data 26 giugno 2015, conteneva una pronuncia, pur implicita, di diniego della esistenza dei motivi umanitari,

Ha quindi richiamato l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui la controversia avente ad oggetto una domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari è devoluta alla giurisdizione del g.o. in quanto la situazione giuridica soggettiva dello straniero ha natura di diritto soggettivo che va annoverato tra i



diritti umani fondamentali.

Nel merito, ha richiamato la documentazione sanitaria da lui prodotta che dimostrerebbe le gravità delle proprie condizioni di salute e ha anche richiamato le attuali condizioni sociali, politiche e religiose del paese di appartenenza, l'Egitto, non idonee a garantire un adeguato sostegno terapeutico nonché l'assenza di legami con tale paese, essendo egli in Italia da oltre trent'anni ed essendosi recato in Egitto oltre dieci anni fa.

3. L'Amministrazione, nonostante la rituale notificazione dell'atto di appello, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace.

4. È intervenuto il Procuratore Generale che ha concluso per la conferma della sentenza del Tribunale di Bologna.

5. L'appello, ad avviso della Corte, è fondato.

5.1 Va premesso che il Tribunale di Bologna non ha declinato espressamente la propria giurisdizione, ma ha dichiarato la inammissibilità del ricorso nel presupposto che il ricorrente avesse svolto domanda diretta ad accertare il diritto al rilascio del permesso di soggiorno senza averne fatto preventiva richiesta all'autorità amministrativa.

Non vi è perciò ragione di dichiarare la giurisdizione del g.o. e di rimettere la causa al Tribunale di Bologna, poiché il primo giudice non ha negato la propria



giurisdizione in ordine al riconoscimento del diritto dello straniero ad ottenere la protezione umanitaria, ma ha ritenuto che difettesse una specifica domanda in tal senso rivolta all'autorità amministrativa a da questa disattesa.

5.2. In punto di fatto, peraltro, va evidenziato che l'odierno appellante, dopo aver promosso il procedimento diretto ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro/attesa occupazione, ha richiesto all'autorità amministrativa, nel corso del medesimo procedimento e dopo aver appreso della insussistenza dei requisiti per conseguire il rinnovo del permesso originariamente richiesto, la conversione o il rilascio del permesso per motivi umanitari, in data 20 aprile 2015.

La circostanza non è stata mai contestata dall'amministrazione in prime cure ed è stata espressamente riconosciuta anche dal Tribunale nella appellata sentenza; in ogni caso, essa è documentata (doc. 15 di parte appellante).

Si aggiunga, sempre in fatto, che se pure il provvedimento di diniego reca la data del 6 agosto 2014 e menziona la sola istanza di rinnovo del permesso per motivi di lavoro, presentata da il 29 novembre 2012, è anche vero che il provvedimento venne notificato allo straniero solo il 26 giugno 2015 e che, per espressa attestazione della Questura di Bologna, alla data dell'8



ottobre 2014 il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro era ancora "nella fase istruttoria", siccome attestato dalla medesima Questura (doc. 12 di parte appellante): e ciò si spiega per la pendenza di una questione pregiudiziale in ordine al rinnovo del permesso che era ancora pendente davanti al giudice del lavoro.

Pare, perciò, da condividere l'assunto dell'appellante secondo cui il provvedimento di diniego conteneva una pronuncia, pur implicita, di rigetto anche della domanda di rilascio del permesso per motivi umanitari, atteso che venne formalizzato solo a distanza di circa undici mesi dalla sua adozione e dopo che lo straniero aveva allegato le proprie gravi condizioni di salute e aveva avanzata la istanza di protezione umanitaria.

Né, del resto, il Questore di Bologna aveva la necessità di sostituire il provvedimento originario con uno nuovo atteso che esso già negava la insussistenza dei requisiti per la conversione del permesso di soggiorno in analogo titolo rilasciato per motivi diversi ovvero l'esistenza delle cause di inespellibilità ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 286/98

Non può perciò condividersi l'assunto del primo giudice secondo cui il diniego impugnato dall'appellante riguardava soltanto il rinnovo del permesso per motivi di lavoro; e



neppure può dirsi che la domanda relativa alla protezione umanitaria sia stata considerata dal Questore nel profilo del permesso di soggiorno per cure mediche atteso la relativa istanza viene avanzata dall' soltanto dopo avere avuto la comunicazione del diniego qui impugnato.

5.3. Nel merito, va rammentato che la misura della protezione umanitaria, secondo la giurisprudenza del tutto consolidata della S.C. è una misura autonoma, i cui requisiti non sono integralmente sovrapponibili a quelli delle misure maggiori ed in particolare della protezione sussidiaria. È stato osservato, in particolare, che il sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale, in quanto comprensivo anche dei permessi umanitari, che costituiscono uno strumento atipico da applicarsi in condizioni di vulnerabilità anche non coincidenti con le ipotesi normative delle misure tipiche, integra le condizioni di legge indicate dall'art. 10 terzo comma, attuative dell'asilo costituzionale.

La protezione umanitaria, in altri termini, come osservato anche recentemente dal S.C. (v. Cass. 19/2/2015 n. 3347) riguarda situazioni non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o, infine, perché situazioni di vulnerabilità intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto



alla protezione internazionale, ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria (problemi sanitari, madri di minori etc.).

Nella specie, ad avviso del Collegio, l'autorità amministrativa avrebbe dovuto accogliere la domanda dello straniero, tenuto conto della necessità di dare temporaneamente adeguata tutela ad un diritto fondamentale, costituzionalmente protetto, quale il diritto alla salute dello straniero, che potrebbe rimanere pregiudicato per il caso del ritorno immediato nel paese di origine.

, invero, come ampiamente documentato, vittima di recente infarto miocardico, versa tuttora in condizioni di salute del tutto precarie che riesce a controllare tramite riposo e terapie anticoagulanti e che necessitano di costanti e periodici controlli sanitari.

Si consideri, peraltro, che egli pare avere reciso ogni legame con il paese di origine, l'Egitto, risiedendo in Italia da decenni ed essendosi recato in quel paese, per l'ultima volta, diversi anni fa.

L'Egitto, poi, è oggi caratterizzato da una situazione non solo politica, ma anche socio-economico instabile e di incerto sviluppo.

E' ragionevole, pertanto, ritenere che un ritorno in patria dell'appellante lo sottoporrebbe ad uno stress



certamente pericoloso per la sua salute e al rischio concreto di non poter proseguire le necessarie cure terapeutiche per carenza dei relativi farmaci e per inadeguatezza dei controlli sanitari di cui ha bisogno.

6. Va dichiarato, di conseguenza, il diritto di [redacted] ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, dovendo provvedere di conseguenza il Questore di Bologna, quale competente autorità amministrativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (cfr. Cass. n. 26481 del 2011).

Non essendosi costituito l'appellato non vi è ragione di provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa, in riforma della appellata sentenza,

dichiara che [redacted] ha diritto di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitarie e, conseguentemente, dispone che il Questore di Bologna provveda ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Bologna nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 31 maggio 2016



L'est.
Parisoli

Il Presidente
Casari

